



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 130 /16/CSP  
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA AR.L.  
TELECIVITAVECCHIA (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE TELECIVITAVECCHIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A)  
DEL D.LGS. 177/05 E 3 COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE N. 8 ANNO 2016 N° PROC. 8/16 DEL COMITATO  
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI LAZIO)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge della regione Lazio n. 19 del 3 agosto 2001, recante “*Istituzione Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Lazio*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e Contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lazio è stata contestata - cont. 8 ANNO 2016 N° PROC. 8/16 - in data 4 marzo 2016 e notificata in pari data alla Cooperativa ar.l. Telecivitavecchia fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecivitavecchia la violazione della disposizione contenuta negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177/05 e 3 commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dei giorni 14, 15, 16, 17 e 18 ottobre 2015. In particolare, nel corso della trasmissione del programma televisivo “*SportTime In Campo*” e, in particolare, di una partita di basket “*durante la prima pausa di gioco, la telecamera inquadra specificatamente gli striscioni pubblicitari presenti all’interno del palazzetto in cui si sta giocando. Si tratta di una ripresa volontaria del cameramen, che inquadra a uno a uno gli striscioni pubblicitari, rendendoli unici protagonisti delle immagini, cioè l’unico soggetto della ripresa in assenza di altri personaggi (ad es. i giocatori o il pubblico). La stessa cosa succede in una successiva pausa di gioco*”. Inoltre, nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 2015, “*durante il programma Salute/società un intero servizio è dedicato alla promozione del nuovo prodotto della Kellog’s Special K (una nuova ricetta dei cereali) nell’ambito della campagna Vivi a Colori. Parla prima la nutrizionista che espone in maniera descrittiva ed esplicativa il contenuto nutrizionale del prodotto e*

*poi la Corporate Communication Manager di Kellog che invece esalta il brand con un taglio di tipo promozionale. Vengono riprese più volte le confezioni di cereali e i cartoni con l marchio presenti nella sala in cui sono effettuate le riprese rendendo maggiormente accentuata la presenza del brand Kellog”.*

## **2. Deduzioni della società**

La predetta società, nel presentare scritti difensivi in data 8 marzo 2016 al Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, ha sostenuto quanto segue.

Riguardo a quanto ripreso nel corso della trasmissione del programma televisivo *“SportTime In Campo”* e, in particolare, di una partita di basket, *“si è trattato dell’accondiscendere da parte del tecnico incaricato di fare la ripresa della partita alla richiesta formulata dalla dirigenza della società in questione motivata con la possibilità di dare visibilità ai suoi sponsor che non vengono mai inquadrati durante le normali azioni di gioco come avviene, ad esempio, per le telecronache del calcio”.*

Riguardo, poi, alla promozione *“durante la rubrica Salute/società di un redazionale della Kellog’s Special K si è trattato di un singolo episodio arrivato dopo ben cinque anni di normale programmazione della rubrica”.* Inoltre, *“il trasferimento del file inviato al nostro programma di messa in onda dei programmi avveniva automaticamente, proprio perché da parte dei nostri tecnici c’era l’assoluta tranquillità di trovarsi di fronte ad un prodotto audiovisivo strettamente tecnico (medico) privo di messaggi pubblicitari”.*

In conclusione, la parte sostiene di aver agito in buona fede e che, stante la propria situazione economica, *“un eventuale provvedimento sanzionatorio avrebbe effetti devastanti sotto il profilo finanziario”* e, pertanto, ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lazio, con atto del 21 aprile 2016, ha deliberato *“di formulare la proposta di sanzione”* nei confronti della società cooperativa in esame.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni Lazio risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo a quanto ripreso nel corso della trasmissione del programma televisivo *“SportTime In Campo”* e, in particolare, di una partita di basket, si ritiene che, effettivamente, è da qualificarsi comunicazione commerciale audiovisiva, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177/05 e 3 commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, la ripresa televisiva delle denominazioni e/o dei marchi di alcune imprese nel corso della telecronaca della partita di basket, in quanto la ripresa stessa risulta non occasionale, tecnicamente non necessaria e, comunque, evitabile senza pregiudizio per la regolare effettuazione della telecronaca in esame.

Riguardo, poi, a quanto trasmesso *“durante la rubrica Salute/società”*, si ritiene che quanto mandato in onda assuma carattere tipicamente promozionale, dal momento

che si rinvenivano elementi presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, tali da ritenere che sia stata trasmessa una comunicazione commerciale audiovisiva, *sub specie* di telepromozione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. mm), d.lgs. 177/05 e art. 1, comma 1, lett. f), delibera n. 538/01/CSP. In particolare, si è stimolata, nel corso della messa in onda della suddetta rubrica televisiva, la fornitura del prodotto *Kellog's Special K* anche mediante il ricorso a toni particolarmente elogiativi, enfatici, senza che si sia riscontrata un'adeguata discontinuità tra il messaggio promozionale in esame e il programma televisivo suddetto mediante la presenza dell'apposita scritta in sovrimpressione sullo schermo televisivo, tale da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi.

Destinatario delle disposizioni contenute negli articoli sopra citati è il fornitore del servizio di media audiovisivo, che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in merito alla predisposizione dei programmi televisivi. È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l'obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l'altro, *“il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi”* (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537); non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame - artt. 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177/05 e 3 commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP- da parte della società Cooperativa ar.l. Telecivitavecchia fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Telecivitavecchia, in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore del servizio di media audiovisivo e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte. In conclusione, sul predetto fornitore del servizio media audiovisivo grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente.

Considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata. Il riferimento, poi, alla buona fede fatta valere dalla parte nella tenuta della propria condotta, non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata. Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla illiceità della condotta

posta in essere, né potrebbe rilevare la buona fede, come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della l. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore -, idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). In conclusione, la violazione delle disposizioni normative sopra citate non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, cui è tenuto, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Ad esito dell'istruttoria svolta, quindi, risulta che la società cooperativa in esame sia incorsa nella violazione degli artt. 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177/05 e 3 commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non chiaramente riconoscibili come tali, senza distinguerle nettamente dal resto della programmazione mediante l'uso di mezzi di evidente percezione ottica, ossia senza inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, le dovute scritte, al fine di rendere riconoscibile e distinguibile il contenuto commerciale delle comunicazioni audiovisive dal contenuto editoriale dei programmi televisivi.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici (comma 1) e che i servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la dovuta scritta nel corso della trasmissione della comunicazione commerciale audiovisiva stessa (comma 2);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della

sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, della circoscritta diffusione in ambito locale e non nazionale della programmazione televisiva contestata con riferimento al numero dei destinatari interessati e della limitata durata della stessa violazione.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società si è limitata a dichiarare di aver eliminato le conseguenze dell'infrazione in esame.

**C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società cooperativa in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31/12/2014 in perdita, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per n. cinque giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Cooperativa ar.l. Telecivitavecchia con sede legale in Civitavecchia (RM) alla via Sardegna snc 6, codice fiscale 06383060586, fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale Telecivitavecchia di pagare la sanzione amministrativa pari a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177/05 e 3 commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 130/16/CSP* ", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 130/16/CSP* ".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 13 luglio 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi

